




tax news

 UHY Italy provides a wide variety of services, ranging from corporate and organizational consulting, to corporate assistance, as well as tax and consulting assistance, audit, payroll and outsourced services.

UHY Advisor Srl, UHY Associati Stprl, UHY Bompani Srl, FiderConsult Srl are all members of UHY Italy.

Our partners are certified professionals with years of experience in public practice and with leading international firms.

Via Birmania 81
00144 Roma
Tel. +39 06 591.74.69
Fax +39 06 591.35.82

Via Bernardino Telesio 2
20145 Milano
Tel. +39 02 480.12.534
Fax +39 02 481.81.43

Viale Giuseppe Mazzini 10
50132 Firenze
Tel. +39 055 234.79.02
Fax +39 055 234.79.09

www.uhyitaly.com
info@uhyitaly.com

A member of  International, a network of independent accounting and consulting firms.

We have taken the greatest care in preparing the information contained herein, considering the need to make it as concise and timely as possible.

However if you intend to use the information in making business decisions or in applying the relevant legal regulations, you are welcome to contact us for a more thorough examination of any specific matters.

Oggetto: gli ultimi chiarimenti ufficiali sui nuovi obblighi inerenti le ritenute sugli appalti e subappalti

Con la presente Taxnews vi informiamo sui primi chiarimenti, forniti dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1 del 12 febbraio 2020, sulla nuova disciplina delle ritenute negli appalti e subappalti introdotta dal decreto legge n. 124/2019. La normativa è stata diffusamente descritta nella nostra Taxnews n. 1/2020 a cui facciamo rinvio.

Malgrado i primi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate, restano molte incertezze in merito all'applicazione della nuova disciplina.

1. Principali chiarimenti sulla nuova disciplina delle ritenute sugli appalti e subappalti

1.1 Precisazioni sul divieto delle compensazioni

La disciplina in commento dispone che le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici, in sede di pagamento delle ritenute fiscali trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio affidato non possono utilizzare l'istituto della compensazione. A tal riguardo, la Circolare dell'Agenzia delle Entrate ha precisato che **il divieto di compensazione in parola non è applicabile ai crediti maturati dall'impresa in qualità di sostituto d'imposta**, mentre sono sempre precluse le compensazioni per gli altri crediti.

I crediti esclusi dal divieto di compensazione (per i quali la circolare fornisce una tabella dei relativi codici tributo) sono quelli maturati dai sostituti d'imposta che, in base alle relative disposizioni, possono essere utilizzati esclusivamente in compensazione tramite modello F24 ai soli fini del pagamento delle ritenute operate a carico dei percipienti. Si tratta, ad **esempio**, dei crediti che i sostituti d'imposta maturano per aver anticipato somme di denaro ai dipendenti per conto dello Stato, quali i rimborsi corrisposti a seguito di assistenza fiscale, conguaglio di fine anno o per cessazione del rapporto di lavoro, oppure dei crediti derivanti da eccedenze di versamento delle ritenute.

1.2 I controlli del committente

La Circolare in commento ha evidenziato che lo scopo dell'obbligo di comunicazione, da parte dell'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice, dei modelli F24 di versamento delle ritenute e delle informazioni sui lavoratori impiegati è quello di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese appaltatrici o affidatarie e dalle imprese subappaltatrici.

Ricordiamo che le suddette imprese sono tenute a trasmettere a ciascun committente, entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine previsto per il pagamento delle ritenute operate, i modelli di pagamento delle medesime ritenute e le informazioni sui lavoratori.

Pertanto, secondo la Circolare, il committente assolverà il suo obbligo di riscontro dopo aver verificato:

- che la retribuzione oraria corrisposta a ciascun lavoratore non sia manifestamente incongrua rispetto all'opera prestata dal lavoratore; in particolare, ancorché il riscontro dovrà basarsi su elementi cartolari (ad esempio, sulla verifica della corrispondenza tra le deleghe di versamento e la documentazione fornita), lo stesso dovrà essere accompagnato da una valutazione finalizzata a verificare, tra l'altro, la coerenza tra l'ammontare delle retribuzioni e gli elementi pubblicamente disponibili (come nel caso di contratti collettivi) nonché l'effettiva presenza dei lavoratori presso la sede del committente;

- che le ritenute fiscali per ciascun lavoratore non siano manifestamente incongrue rispetto all'ammontare della relativa retribuzione corrisposta. In caso di ritenute fiscali manifestamente incongrue rispetto alla retribuzione imponibile ai fini fiscali, il committente sarà tenuto a richiedere le relative motivazioni e gli affidatari saranno tenuti a fornirle. Sul punto la Circolare fornisce l'indicazione secondo cui, per esigenze di semplificazione, le ritenute fiscali non saranno considerate manifestamente incongrue allorché siano superiori al 15 per cento della retribuzione imponibile ai fini fiscali;

- che le ritenute fiscali siano state versate senza alcuna possibilità di compensazione, salvo che non si tratti di crediti identificati nella tabella citata. E' stato precisato che il committente non è tenuto a verificare la spettanza e la congruità dei crediti utilizzati in compensazione.

2. La prima certificazione delle imprese virtuose entro il 24 febbraio 2020

I nuovi obblighi previsti per le ritenute sugli appalti dall'art. 17-bis del D.lgs. n. 241/1997, come previsto dalla norma, non si applicano alle imprese "virtuose" (si veda al riguardo la nostra precedente Taxnews n. 1/2020). A tal fine è stata prevista un'apposita certificazione, che ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio, emessa dall'Agenzia delle Entrate. Con questa certificazione, che deve essere presentata dall'appaltatore al proprio committente entro cinque giorni lavorativi dalla scadenza di versamento delle ritenute, le imprese potranno quindi evitare i pesanti adempimenti previsti in materia di ritenute fiscali su appalti e subappalti. Quindi, in fase di prima applicazione, occorre presentare la certificazione al massimo **entro il 24 febbraio prossimo**, per le ritenute il cui versamento scadrà il 17 febbraio 2020. Infine, come precisato dalla Circolare, si evidenzia che non sono soggetti alle nuove norme sulle ritenute negli appalti: a) i soggetti non residenti; b) i contratti d'opera intellettuale ex art. 2222 del Codice Civile, c) la somministrazione "lecita" di manodopera; d) i condomini; e) gli enti non commerciali (come ad esempio gli enti pubblici e i trust, ecc.) limitatamente all'attività istituzionale di natura non commerciale.

3. Moratoria (limitata) fino al 30 aprile 2020 per le sanzioni a carico del committente

3.1 Le nuove sanzioni

Con la propria Circolare l'Agenzia delle Entrate ha confermato che applicherà una moratoria (di contenuto limitato) della nuova sanzione a carico del committente dei lavori. Al riguardo, si rammenta che la nuova disciplina degli appalti ha introdotto una sanzione che grava sul committente, pari alla sanzione irrogata alla sua impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice del lavori per la non corretta determinazione, esecuzione e versamento delle ritenute fiscali sulle retribuzioni per i medesimi lavori affidati, nonché per la violazione del divieto di utilizzare l'istituto della compensazione per il pagamento delle predette ritenute, salvo l'eccezione prevista per i crediti propri del sostituto d'imposta.

La **sanzione a carico del committente scatta** soltanto nel caso in cui lo stesso committente:

- a) non ha richiesto all'impresa appaltatrice: a) copia delle deleghe di pagamento delle ritenute sulle retribuzioni dei lavoratori direttamente impiegati nell'opera oggetto dell'appalto; b) le informazioni sui lavoratori impiegati nell'appalto, indicate nel art. 17-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 241/1997,

ovvero

- b) a seguito della predetta richiesta, non avendo ricevuto le deleghe di pagamento e le suddette informazioni oppure, avendole ricevute, ma avendo riscontrato l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati della documentazione trasmessa, **non ha sospeso**, come la legge gli impone in questo caso, il **pagamento dei corrispettivi maturati finché perdura l'inadempimento** dell'impresa

appaltatrice o affidataria dei lavori (fino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera ovvero per un importo almeno pari all'ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati della documentazione trasmessa) e/o non ne ha dato comunicazione all'Agenzia delle Entrate entro 90 giorni.

3.2 La moratoria

Per effetto della **moratoria delle sanzioni**, fino al 30 aprile 2020 l'Agenzia delle Entrate non contesterà al committente le violazioni di cui ai punti a) e b) sopra indicati e quindi non applicherà la connessa sanzione di cui all'art. 17-bis, comma 4 del D.Lgs. n. 241/1997, **soltanto** qualora l'appaltatore abbia **correttamente calcolato e versato le ritenute** dovute, rispettando anche il divieto di compensazione, **anche se non abbia utilizzato, per ciascun committente, distinte deleghe di pagamento delle ritenute fiscali. La moratoria della sanzione è soggetta all'ulteriore condizione che tutta la documentazione richiesta dalla legge**, di cui abbiamo dato conto nella precedente Taxnews n. 1/2020, **sia fornita al committente entro il 30 aprile 2020.**

Con riferimento alla moratoria delle sanzioni in questione, dalla lettura della Circolare sembrerebbe che **solo dalla suddetta data di consegna della documentazione** (entro il termine del 30 aprile 2020), in caso di verificato omesso o insufficiente versamento delle ritenute da parte dell'appaltatore, il **committente sia tenuto a sospendere il pagamento dei corrispettivi, dandone comunicazione entro 90 giorni all'Agenzia delle Entrate.** Sul punto sarebbe in ogni caso auspicabile un ulteriore chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate. Per inciso, la sospensione dei pagamenti è obbligatoria anche nel caso di incompletezza o mancata consegna della documentazione entro il 30 aprile 2020.

Resta inteso, come evidenziato dalla Circolare, che anche nel caso in cui il committente abbia violato i nuovi obblighi (richiesta della documentazione, obblighi di verifica e obbligo di sospensione dei pagamenti in caso di documentazione non ricevuta o incompleta, o riscontro di insufficienti ritenute versate dall'appaltatore), la sanzione a carico del committente scatta solo se l'appaltatore ha effettivamente versato ritenute insufficienti e gli è stata irrogata la relativa sanzione. Inoltre, con la Circolare viene chiarito che le sanzioni non sono dovute qualora l'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice si sia avvalsa del ravvedimento operoso per sanare le violazioni commesse, prima della contestazione degli omessi versamenti di ritenute fiscali da parte dei verificatori.

17 febbraio 2020



Visitate il nostro sito web:
<http://www.uhyitaly.com>.

Per ulteriori informazioni:
info@uhyitaly.com